

OGGETTO: Proposta di legge regionale "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica e del Piano Vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)"

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, di concerto con l'Assessore alla Sanità:

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2002 è stato dato forte impulso ad una campagna vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), di concerto con il Ministero della Salute e con l'Assessorato Regionale alla Sanità;

CONSIDERATO che il programma per il completamento del piano vaccinale prevedeva il raggiungimento di una percentuale pari all'80% del totale dei capi;

DATO ATTO, secondo quanto emerge da una informativa della Direzione Regionale del Sistema Sanitario - Area della Sanità Veterinaria e tutela degli animali - che, anche per il 2003, le proiezioni dei dati acquisiti non hanno consentito il raggiungimento di tale percentuale entro il 30 aprile u.s.;

PRESO ATTO che dai pareri, dalle richieste e dalle relazioni sull'argomento approntate dalle Organizzazioni di categoria, dai Servizi veterinari regionali, dall'Unità di crisi appositamente istituita, è emerso che oltre al mancato raggiungimento della indicata percentuale dell'80% delle vaccinazioni, che avrebbe consentito la movimentazione degli animali, possono essersi verificati danni conseguenti alla suddetta campagna, come si evince dalla nota del Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Sistemi Sanitari - del 11 marzo 2003 prot. N.23853;

RITENUTO che sia opportuno, anche in conformità a quanto sollecitato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, adottare misure di sostegno in favore della categoria degli allevatori sia mediante interventi di sensibilizzazione alle vaccinazioni, sì da raggiungere l'obiettivo programmato dell'80%, e quindi liberalizzare la movimentazione del bestiame, sia mediante interventi di carattere economico finalizzati a ridurre i danni ed i disagi subiti dagli allevatori per eventuali aborti e o morti, ovvero per calo della produzione di latte in conseguenza delle praticate vaccinazioni;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale;

ACQUISITO altresì il parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e legislativi rilasciato ai sensi dell'art. 65, punto 7, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'unità proposta di legge regionale concernente: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica e del Piano Vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)";

composta di n. 5 articoli e relazione illustrativa che formano parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto che la presente proposta di legge, dovrà essere notificata alla Commissione Europea.



ALLEG. alla DELIB. N. 439
DEL 16 MAG. 2003 *dm*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PARTECIPANTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SIROLOGICA E DEL PIANO VACCINALE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).".

dm
dm

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 1

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione volontaria con le autorità sanitarie preposte all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 concernente: "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" e atti dirigenziali attuativi, nonché ai fini di indennizzare eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta dalla medesima ordinanza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità sanitaria competente dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
- b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualità che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
- c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalità e la mortalità neonatale e perinatale;
- d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.





Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 2

(Beneficiari e misura degli interventi)


1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino bovino e bufalino, comprese in una o più delle celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio della Regione Lazio, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso in ragione del numero dei capi resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2003. Ogni singola azienda può rendere disponibile non più di 12 capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 60 € rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

2. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende in cui si verificano aborti entro 20 giorni dall'avvenuta vaccinazione delle relative fattrici e quando venga esclusa la responsabilità di altre eziologie da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana. Gli allevatori sono indennizzati fino al 90% del valore di mercato per categoria e tipologia di animale abortito (vitello, agnello, capretto, annutolo) valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).

3. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è concesso alle aziende in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione entro 20 giorni dall'effettuazione della stessa, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal Servizio veterinario della competente ASI.. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 90% del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA. Lo stesso indennizzo è corrisposto per gli animali nati morti e per quelli che muoiono entro 30 giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia stata praticata entro i 20 giorni dal parto.

Bea
B *der*

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



4. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), è concesso alle aziende in cui sia possibile accertare, attraverso il controllo della prevista documentazione di consegna del latte, un calo di produzione superiore al 5%. La valutazione dovrà essere effettuata confrontando la media della produzione latte giornaliera della settimana precedente la vaccinazione con la media della produzione latte giornaliera del periodo compreso fra il settimo e il ventunesimo giorno successivo alla vaccinazione. L'indennizzo è corrisposto per la effettiva differenza di produzione giornaliera accertata nelle tre settimane successive alla vaccinazione, in misura del 90 % del valore di mercato del latte desumibile dalle rilevazioni dell'ISMEA.

V. Cer
E. Cer

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 3

(Modalità di erogazione degli interventi)

1. Ai fini dell'ottenimento dei benefici derivanti dalla presente legge, la richiesta è presentata all'assessorato competente in materia di agricoltura della Regione Lazio.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione.

3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati..

V. C.
B. *Lu*


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 4

(Durata e condizioni degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi in relazione alle vaccinazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2003 e subordinatamente all'autorizzazione comunitaria di cui al regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio.

10/04
E *lu*

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo B 12112, denominato "Utilizzazione dell'assegnazione statale per l'emergenza Blue Tongue - Legge 448/2001 articolo 66", per l'importo di euro 1.426.919,51.

V. Ber





Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





lir

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica e del Piano Vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

RELAZIONE

La Proposta di legge, costituita da n. 5 (cinque) articoli, detta norme disciplinanti l'erogazione di contributi economici a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino che hanno subito danni derivanti dalla partecipazione al Piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)".

L'ARTICOLO 1 (uno) al primo comma, individua l'oggetto e le finalità sopraindicate;

al secondo comma, stabilisce la natura degli interventi, consistenti in:

- a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'Autorità sanitaria competente dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
- b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualità che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
- c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento vaccinale, ivi compresa la nati-mortalità e la mortalità neonatale e perinatale;
- d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.

Detti interventi sono stati così individuati a seguito delle richieste avanzate dall'Assessorato regionale alla Sanità, delle relazioni sull'argomento approntate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, ed a seguito delle consultazioni, di natura tecnica, con le Organizzazioni di categoria in sede di riunione della Unità di crisi Blue Tongue appositamente costituita dal già menzionato Assessorato Regionale della Sanità.

L'ARTICOLO 2 (due) individua, al primo comma i soggetti beneficiari del contributo, (Aziende Agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino), quantificandone l'entità, diretto a compensare costi e disagi sopportati con la messa a disposizione dell'Autorità sanitaria competente dei propri capi per i prelievi finalizzati al Piano di sorveglianza.

Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede un indennizzo, quantificandone l'entità, a favore delle Aziende, a parziale ristoro degli eventuali aborti verificatisi a seguito della vaccinazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



REGIONE LAZIO

Con il terzo comma e quarto comma vengono previsti indennizzi per i capi morti e per il calo di produzione del latte quando detti eventi sono una diretta conseguenza della vaccinazione "Blue Tongue".

L'ARTICOLO 3 (tre) stabilisce che la Giunta Regionale, disciplinerà, con proprio atto, le modalità e le procedure per l'effettiva erogazione dei contributi e degli indennizzi.

L'ARTICOLO 4 (quattro) stabilisce la durata dell'intervento (2001-2003) e subordina l'efficacia della legge alla autorizzazione comunitaria di cui al Reg. CE 659/1999.

L'ARTICOLO 5 (cinque) determina in € 1.426.919,51, l'importo che viene destinato agli interventi finanziari derivanti dalla legge di cui trattasi.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa M. Antonina Raponi



lu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



439
DEL 15 MARZO 2003 *lu*

Proposta di legge regionale "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica e del Piano Vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)"

Parere di fattibilità
(art. 65 Regolamento regionale 1/2002)

La febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), presente nel territorio regionale da circa 2 anni, rappresenta un ostacolo allo sviluppo della zootecnia della nostra Regione, in particolare per i comparti ovino, caprino, bovino e bufalino, a causa della mancata movimentazione del bestiame con rilevanti ricadute negative dal punto di vista economico per le aziende zootecniche.

La proposta di Legge di che trattasi è finalizzata, pertanto a:

- a) compensare costi e disagi sostenuti dagli allevatori con la messa a disposizione dell'Autorità sanitaria dei propri capi per i prelievi periodici nell'ambito dell'attività di sorveglianza;
- b) indennizzare gli eventuali aborti verificatisi a seguito della vaccinazione;
- c) indennizzare eventuali capi morti in conseguenza dell'intervento vaccinale;
- d) indennizzare eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.

Con detta proposta di Legge si intendono, quindi, intraprendere concrete iniziative, pure nei limiti imposti dalle direttive e dagli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di Stato, a favore del settore agro-zootecnico, per sostenere le categorie di allevatori che hanno subito effetti negativi dalla campagna vaccinale "(Blue Tongue)" 2001-2003.

Ciò premesso si esprime parere di fattibilità.

Dott. Giorgio Carponi
